

COMUNE DI CERANESI  
Prov. GENOVA

Per copia conforme all'originale  
Il, 30 GEN. 2018



**COMUNE DI CERANESI**  
Provincia di Genova

L'IMPIEGATO INCARICATO  
*Giulia Mandula*

*Giulia Mandula*



**ORIGINALE**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 1 Del 26-01-2018

**Oggetto:** Convenzione tra i Comuni di Serra Riccò e Ceranesi per lo svolgimento in forma associata del Servizio della Segreteria Comunale

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore 14:00, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

MOLINARI EMANUELA	P	CADENASSO ERIKA	P
OTTONELLO DIONISIO	A	MORO DOMENICO	P
VALENTINI FRANCO	P	ALTOSOLE GERARDO	P
LICATA BENEDETTO	P	POGGI AURORA	A
SABIA GIAMBATTISTA	P	PASQUALINO FRANCESCA	P
GATTI LUISA	P	VALCARENCHI ANGELO	P
MERLO MATTEO	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2

Sono altresì presenti ai sensi dell'art. 27, c. 3 dello Statuto Comunale in vigore, gli Assessori delegati non Consiglieri:

ABBANEO LUCA	P
--------------	---

Assume la presidenza il sig. MOLINARI EMANUELA in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott. GUERRERA LUIGI.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

	Immediatamente eseguibile	S
--	---------------------------	---

Ora di inizio 14,12

Il Segretario effettua l'appello a norma di regolamento da cui si evincono le seguenti assenze: consiglieri Ottonello Dionisio, Poggi Aurora.

**PUNTO 1 all'ordine del giorno: Convenzione tra i Comuni di Serra Riccò e Ceranesi per lo svolgimento in forma associata del Servizio di Segreteria Comunale;**

Il Presidente, ricordato l'oggetto della proposta di deliberazione sì come depositata provvede ad illustrarne brevemente il contenuto che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" sì da farne parte integrante e sostanziale,

Aprire a tal punto il dibattito

Il Consigliere Valcarengi, chiesta ed ottenuta la parola, anticipa il proprio voto di astensione non accettando il concetto di un ruolo direttivo a mezzo servizio. Chiede altresì delucidazioni sul contenuto della convenzione cui Sindaco e Segretario pro parte rispondono.

Il Consigliere Altosole, chiesta ed ottenuta la parola, circa il ruolo e peso del Comune di Ceranesi in sede convenzionale si richiama all'intervento del consiglio comunale ultimo scorso. Anticipa la propria dichiarazione di voto contraria per il ruolo totalmente subordinato di Ceranesi al Comune di Serra Riccò capofila.

Coglie l'occasione per lamentare nuovamente l'inopportunità dell'orario del consiglio comunale, posto che le ore 14, nello specifico, impediscono di fatto una maggiore partecipazione di pubblico e comprimono quella dei consiglieri stessi, fermo restando il pieno rispetto dell'autonomia sindacale di convocazione.

Il Vice Sindaco Valentini motiva con i risparmi di spesa e l'opportuna reperibilità dei funzionari all'occorrenza.

**TERMINATA** la discussione e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiuso il dibattito ed invita ad esprimere le dichiarazioni di voto.

Con voti favorevoli unanimi salvo nr. 1 voto di astensione (Valcarengi) e nr. 1 voto non favorevoli (Altosole)

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**PRESO ATTO** dell'esito della votazione espressa nei modi e forme di legge;

**RICONOSCIUTA** la competenza dell'organo consiliare ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

**RICHIAMATO** il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

**RICHIAMATO** lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

**VISTI** i pareri dei responsabili dei servizi interessati che si inseriscono nella presente deliberazione a sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte integrante e sostanziale,

### DELIBERA

**DI PRENDERE ATTO** che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi compresi gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati;

**DI APPROVARE** la proposta di deliberazione portante n°\_1 all'o.d.g. che si allega sotto la lettera "A" per far parte integrante del presente verbale;

**DI DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione, salvo n. 1 voto astenuto (Altosole), resa nelle forme di legge, l'immediata eseguibilità per l'urgenza a sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali)

Null'altro essendoci da portare in deliberazione essendosi esauriti gli argomenti all'ordine del giorno il Presidente, ringraziando colleghi, dipendenti e pubblico, dichiara seduta consiliare terminata e sono le ore 14,40.

All. A)

OGGETTO: Convenzione tra i Comuni di Serra Riccò e Ceranesi per lo svolgimento in forma associata del Servizio della Segreteria Comunale.

### IL SINDACO

PREMESSO CHE, alla stregua dell'articolo 30 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

### RICHIAMATI:

- l'art. 99 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche, il quale dispone che il Sindaco nomini il Segretario Comunale scegliendolo tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali;
- l'art. 30 dello stesso Decreto Legislativo laddove viene contemplata la possibilità, da parte degli enti locali, di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, prevedendo anche la costituzione di uffici comuni;
- l'art. 10 del D.P.R. 04/12/1997 n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali) il quale, con specifico richiamo ad accordi per l'esercizio associato di funzioni da parte dei Comuni, contempla la facoltà per i Comuni di stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale;

VISTO che lo stesso art. 10 dispone al 2<sup>a</sup> comma che le convenzioni sopra richiamate debbano stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuare il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;

CV. GENOVA

DATO ATTO CHE in sede di conversione del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 con legge 122/2010 è stata soppressa l'Agenzia Autonoma per la Gestione dell' Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e prevista la successione alla stessa, a titolo universale, del Ministero dell'Interno;

RICHIAMATA la circolare n. 485-E del 24-03-2015 con la quale il Ministero dell'Interno-Albo Nazionale Segretari Comunali e Provinciali ha provveduto ad una revisione del criterio classificatorio delle convenzioni di segreteria definito dal consiglio nazionale di amministrazione della soppressa Agenzia;

CONSIDERATO CHE i Sindaci dei Comuni di Serra Riccò e Ceranesi, a seguito di trattative all'uopo intercorse, hanno deciso di gestire in forma associata il servizio di segreteria comunale, avvalendosi di un unico Segretario Comunale titolare e stabilendo in particolare che il ruolo di Comune Capo Convenzione sarà assunto dal Comune di Serra Riccò, alle modalità ed alle condizioni di cui all'allegato schema di convenzione.

RITENUTO di approvare la costituzione di un'unica sede di segreteria comunale fra i Comuni suddetti;

VISTO lo schema di convenzione da stipulare fra i Sindaci dei Comuni di Serra Riccò e Ceranesi, allegato alla presente deliberazione sub lett. A), per costituirne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO CHE la convenzione di segreteria prevede, tra le altre, le seguenti condizioni:

- articolazione orario: - Comune di Serra Riccò 26 ore settimanali;  
- Comune di Ceranesi 10 ore settimanali;
- avrà la durata triennale a decorrere dalla data di presa di servizio del segretario titolare, presumibilmente dal 15 febbraio 2018 e comunque dal termine dell'iter dell'individuazione della figura del Segretario Comunale titolare di convenzione;
- successivamente alla stipulazione, sarà trasmessa, a cura del responsabile unico del procedimento, alla Prefettura - UTG di Genova Albo Segretari Comunali e Provinciali della Liguria, unitamente alla ulteriore documentazione necessaria.

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

Acquisiti i pareri preventivi di regolarità tecnica e di regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267, dal competente Responsabile di servizio e dal Responsabile del servizio finanziario che si allegano al presente atto;



## PROPONE

1. Di approvare lo schema di convenzione di cui all'allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, e pertanto di esprimere formale volontà deliberativa in merito all'esercizio in forma associata del Servizio di segreteria fra i seguenti Enti:

Comune di SERRA RICCO'

Comune di CERANESI;

2. Di dare atto che

a) la convenzione di segreteria sarà così articolata:

- presso il Comune di Serra Ricco' per 26 ore settimanali;
- presso il Comune di Ceranesi 10 ore settimanali;

b) avrà la durata triennale a decorrere dalla data di presa di servizio del segretario titolare presumibilmente dal 15 febbraio 2018 e comunque dal termine dell'iter procedurale di legge

c) successivamente alla stipulazione, sarà trasmessa, a cura del responsabile unico del procedimento, alla Prefettura - UTG di Genova Albo Segretari Comunali e Provinciali della Liguria, unitamente alla ulteriore documentazione necessaria.

3. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione;

4. Di dare atto che gli effetti sostanziale della presente proposta deliberativa saranno subordinati all'esito favorevole delle procedure di cui alla deliberazione AGES 150/99 e s.m.i.

5. Di dare atto che la presente proposta trova copertura finanziaria a sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 6 lett. a) sul bilancio di previsione 2017-2019 come segue: Missione 1 – Programma 2 annualità 2018.

Di proporre l'immediata eseguibilità stante l'urgenza di massima celerità di organizzazione del servizio.

PROV. GEN.

# **CONVENZIONE PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI SERRA RICCO' E CERANESI**

L'anno \_\_\_\_\_ addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella Residenza Municipale  
di \_\_\_\_\_

TRA


Il Comune di SERRA RICCO', legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore sig.  
il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E

Il Comune di CERANESI, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore sig.  
il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

PREMESSO

- Che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- Che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
- Che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- Che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 150 del 29/07/1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale;
- Con deliberazione n. 135 del 25/5/2000 e n. 164 del 27/7/2000 ha espresso alcune linee di indirizzo in merito alla costituzione delle Convenzioni medesime;
- Con deliberazione n. 113 del 2/5/2001 è stata fornita una interpretazione autentica della precitata delibera n. 150 del 1999;
- Che con delibera consiliare del Comune di SERRA RICCO' n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;



• Che con delibera consiliare del Comune di CERANESI n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;

**CIO' PREMESSO**

Con la presente scrittura redatta in doppio originale e da registrarsi in caso d'uso

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 - Oggetto e scopo della Convenzione**

I Comuni di SERRA RICCO' e CERANESI nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei sindaci od in base al altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.

**Art.2 - Comune Capo Convenzione**

Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di SERRA RICCO', presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato.

Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D. Lgs. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4/12/97 n. 465.

La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con il Sindaco del Comune di CERANESI.

Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dall'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali.

In sede di prima attuazione si conviene che il Segretario in servizio nel Comune capo convenzione venga a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare della Segreteria convenzionata previo rilascio, ove ritenuto necessario dall'Agenzia, di nulla-osta da parte della competente Sezione Regionale dell'Agenzia; la costituzione della Convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico, da parte del Segretario Comunale.

In caso di revoca qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, c. 5, II cpv. del D.P.R. 465/97, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il Sindaco del Comune non ricoprente il ruolo di capo-convenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al Sindaco di SERRA

RICCO' nella sua veste di Comune Capo Convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.

Il Sindaco del Comune Capo convenzione, sentito il Sindaco del Comune di CERANESI, provvederà altresì:

- Ad indicare alla Prefettura UTG – Albo dei Segretari comunali il segretario supplente, per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altro caso di assenza superiore ai 6 mesi;
- A richiedere alla Prefettura UTG – Albo dei Segretari comunali supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso;
- Ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi .

### **Art. 3 - Rapporto di Lavoro**

Il Segretario Comunale, dipendente dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, instaura un rapporto funzionale di servizio con i sindaci dei Comuni di SERRA RICCO' e CERANESI.

Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione.

Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc. nonché tutti i rapporti con la Prefettura UTG – Albo dei Segretari comunali.

Considerato che il nuovo C.C.N.L., disciplinato ai sensi del D. Lgs. 30/3/2001 n° 165 prevede l'obbligo della stipula del contratto individuale di lavoro, il medesimo dovrà essere stipulato con il Sindaco del Comune Capo convenzione (il quale agirà in nome e per conto anche del Sindaco del Comune di CERANESI).

Al contratto suddetto dovrà essere allegata in copia la presente convenzione di Segreteria, regolarmente firmata dai legali rappresentanti.

### **Art. 4 - Modalità operative del servizio.**

Il segretario Comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione.

L'onere finanziario relativo alla retribuzione del Segretario graverà in proporzione sul Comune di SERRA RICCO' per il 72,23% (pari a 26/36) % e sul Comune di CERANESI per il 27,77% (pari a 10/36).

### **Art. 5 - Forme di consultazione**





I sindaci sono tenuti a consultarsi, ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria (ed almeno una volta l'anno).

Di tale consultazione dovrà essere redatto idoneo verbale scritto.

In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:

- Nomina del Segretario Comunale;
- Revoca del Segretario Comunale;
- Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.

#### **Art. 6 - Trattamento economico - Rapporti finanziari, obblighi e garanzie**

Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i due Comuni di SERRA RICCO' e CERANESI il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.

Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune di SERRA RICCO', comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare.

Saranno altresì erogati, di massima, dal Comune di SERRA RICCO' le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati e con caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune.

Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati il rimborso delle spese di missione o trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni, la retribuzione di risultato (correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, predeterminati dal Comune stesso), di cui all'art. 42 del C.C.N.L. del 16.5.2001, e l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione.

Il riparto delle spese avverrà sulla base delle percentuali indicate all'art. 4 e precisamente:

- A carico del Comune di SERRA RICCO': 72,23%;
- A carico del Comune di CERANESI: 27,77%.

Il Comune di SERRA RICCO', nella sua veste di capo convenzione iscriverà nel proprio Bilancio, nella parte USCITA, tutte le spese precitate (relative sia ad emolumenti, contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e quant'altro), da corrispondere a favore del Segretario Comunale e nella parte ENTRATA il rimborso della quota dovuta da parte del Comune di CERANESI-

Il Comune convenzionato di CERANESI dovrà corrispondere, su richiesta del Comune capofila, la quota a proprio carico in due rate, delle quali

- la prima rata entro il 31 luglio di ogni anno per il primo semestre;
- la seconda rata entro il 31 gennaio dell'anno successivo per il secondo semestre;

Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicate per iscritto al Comune Capo convenzione entro il termine perentorio del gg. 15 dal ricevimento della richiesta del saldo.

Le eventuali divergenze saranno risolte d'intesa fra i due Sindaci interessati, sentita preventivamente l'Agenzia Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere al Comune convenzionato di CERANESI, il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica rapportata al quinto della benzina verde come di legge. Il Segretario nominando viene sin d'ora autorizzato all'utilizzo del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i due Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti dell'amministrazione Comunale.

Tali spese di viaggio, necessarie per accedere alla sede del servizio, saranno a carico del suddetto Comune convenzionato di CERANESI, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale.

La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione di SERRA RICCO', seguendo il tracciato viario più breve e lineare per accedere al Comune di CERANESI, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno alla sede del Comune Capo convenzione, se dovuto.

I diritti di Segreteria spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del T.U.L.C.P. 4/2/1915 n. 148 nonché di cui all'art. 97, c. 4, lettera "c", saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i due Comuni dei suddetti atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale limite ai sensi della legge.

Nel caso di raggiungimento e superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei due Comuni, occorrerà procedere ad una rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del Segretario Comunale. In tal caso si dovrà tenere conto, nel computo della medesima rideterminazione, delle percentuali di compartecipazione delle due amministrazioni comunali, alle spese per la retribuzione del Segretario, così come stabilito dal presente articolo.

#### **Art. 7 - Durata e causa di scioglimento della convenzione**

La presente convenzione viene stabilita per il periodo di anni 3 (tre) a decorrere dalla costituzione formale della convenzione, con l'accettazione da parte del Segretario Comunale.

Al termine del succitato periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione



medesima viene a cessare ed il Segretario Comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione.

La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente al triennio di durata, esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

- a. Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale dell'amministrazione la quale per prima sarà interessata ad una tornata elettorale Comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del quarto mese successivo alla notifica all'altro Comune dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione, salvo diverso accordo fra le parti (e cioè da parte dei sindaci con conseguente accettazione del Segretario Comunale);
- b. Sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca o per libera determinazione, del Segretario Comunale titolare (in tale evenienza il Segretario dovrà dare comunicazione al Comune Capo-convenzione con preavviso in tempo congruo): a questo punto le amministrazioni comunali potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione; viceversa, qualora le amministrazioni comunali intendano proseguire nella gestione convenzionata del servizio, nelle more di copertura della sede da considerarsi vacante a tempo indeterminato, potrà essere consentita la copertura a titolo provvisorio delle due sedi comunali da parte di Segretari comunali "in disponibilità", su segnalazione della competente Agenzia o con Segretari Comunali titolari di altre sedi (con il sistema dello "scavalco", anche con incarichi singoli, da parte dei due Comuni, potendosi in tale frangente considerare temporaneamente sospesa l'efficacia della convenzione));
- c. Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo consiliare, adottato dai rispettivi Consigli Comunali, non oltre il termine di giorni 30 antecedenti il termine di legge per l'approvazione da parte della Giunta Comunale, della bozza di Bilancio Preventivo, da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale. In tale ipotesi i Sindaci, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei due Comuni il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione di SERRA RICCO'. Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di segreteria dovrà essere data notizia, a cura del Comune Capo-convenzione, alla competente sezione regionale dell'Agenzia Autonoma.

#### **Art.8 – Possibilità di estensione del contenuto della convenzione.**



I Comuni aderenti alla convenzione di Segreteria, nello spirito delle disposizioni normative in merito, con la sottoscrizione della presente convenzione potranno instaurare trattative per addivenire alla gestione di ulteriori servizi comunali in forma associata, mediante la stipula di ulteriori convenzioni.

#### **Art.9 - Norma di chiusura**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.

La presente convenzione, regolarmente firmata dai sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di SERRA RICCO' e CERANESI verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, alla Prefettura UTG – Albo dei Segretari, a cura del Comune Capo convenzione.

**IL SINDACO DEL COMUNE CAPO CONVENZIONE - SERRA RICCO'**

**IL SINDACO DEL COMUNE DI CERANESI**



**COMUNE DI CERANESI**  
Provincia di Genova

**DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto:** Convenzione tra i Comuni di Serra Riccò e Ceranesi per lo svolgimento in forma associata del Servizio della Segreteria Comunale

**PARERE:** Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato  
Mundula Giulia  
22-01-2018

**PARERE:** Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dei servizi finanziari  
Oberti Simona  
22-01-2018

Il presente verbale viene sottoscritto come segue

Il Presidente  
MOLINARI EMANUELA



SI ATTESTA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. GUERRERA LUIGI

Che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno **30 GEN. 2018** per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, c. 1, D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000).

E' stata comunicata con lettera n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ alla Prefettura in relazione al disposto dell'art. 135, comma 2, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000).

Ceranesi, li **30 GEN. 2018**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. GUERRERA LUIGI



CERTIFICATO ESECUTIVITA'

SI ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il 26-01-2018:

per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del D. Lgs. 267/00)

Ceranesi, li **30 GEN. 2018**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. GUERRERA LUIGI

